



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia*



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

*Direzione centrale Istruzione,
Formazione e Cultura*

Accordo sperimentale in materia di allievi sprovvisti del titolo conclusivo del I ciclo - percorsi triennali di IFP(a.f. 2009/10)

La Regione Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

visto

- il documento congiunto “Direttive per la presentazione dei progetti di IFP (2009/10)” sottoscritto dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 22/12/08;
- l'articolo 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la realizzazione di percorsi e progetti innovativi per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo formativo dei giovani attraverso un'offerta più ampia e articolata che risponda alle loro diverse attitudini e stili di apprendimento;
- il comma 624 art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che consente la prosecuzione dei percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale;
- il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 – “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione”;
- viste le linee guida del M.P.I. del 27/12/2007 relative al Regolamento sopra citato;
- viste le linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 14/02/2008;
- il comma 4bis art. 64 della legge di conversione n. 133/2008 del decreto legge n. 112/2008, contenente disposizioni in materia di organizzazione scolastica che prevede l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi integrati di IFP sino alla completa messa a regime del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

tenuto conto

- che sono stati approvati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'USR nel corso della seduta congiunta del 17 luglio 2009 i percorsi formativi di IFP per l'anno scolastico e formativo 2009/10;

considerata

- la necessità, alla luce anche di quanto disposto dal citato articolo 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, come modificato dall'articolo 64, comma 4 – bis della legge di conversione n. 133/2008, di predisporre in via sperimentale anche per l'anno scolastico e formativo 2009/10 appositi progetti e percorsi finalizzati al conseguimento del pieno successo formativo anche per gli allievi e studenti che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;

convengono

- per gli allievi sprovvisti del titolo conclusivo del primo ciclo, che compiano 16 anni entro il 31 agosto 2010 e che chiedano l'iscrizione a percorsi triennali di IFP, di predisporre appositi percorsi integrati progettati e realizzati sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra Istituzioni Scolastiche del primo ciclo - Scuole secondarie di primo grado/Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti – e Istituzioni del secondo ciclo e Centri di Formazione Professionale titolari di percorsi IFP. Tali percorsi, ferma restando, ai sensi delle norme vigenti, la titolarità dell'iscrizione presso le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo e la sottoscrizione della convenzione stessa da parte della singola famiglia, saranno finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo e di crediti formativi spendibili a partire dall'a.f./a.sc. 2010/2011 per l'ammissione alle seconde annualità dei percorsi triennali di IFP;
- in linea generale non è ammessa deroga all'iscrizione di allievi non rientranti da un punto di vista anagrafico nei limiti sopra indicati salvo diversa determinazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale il quale, a fronte di specifica e motivata richiesta, può rilasciare apposita autorizzazione all'iscrizione dell'allievo al progetto sperimentale; il rilascio dell'autorizzazione in deroga è condizione necessaria al fine dell'ammissibilità del progetto formativo. A tal fine l'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura delle autorizzazioni concesse;
- che per quanto concerne le risorse si conferma che entrambi i sistemi (statale e regionale) provvedono al finanziamento delle parti di competenza del percorso formativo complessivo in attesa di ulteriori risorse ottenibili da parte del Ministero della Pubblica Istruzione per questa specifica tipologia formativa.

Trieste, 17 agosto 2009

Per il MIUR

Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia

Il Direttore Generale

dott.ssa Daniela Beltrame

Per la Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale Istruzione,
Formazione e Cultura

per il Direttore Centrale

Il Vicedirettore Centrale

dott.ssa Paola Mansi